



Il Ministro del turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

Disposizioni attuative concernenti le modalità di verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 595 a 602, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 che istituisce il Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui sono nominati i ministri del Ministero del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante “*Disposizioni di esecuzione del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE*”;



VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*”;

VISTO l’articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante “*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*”.

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1407 /1408 / 717 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

VISTI gli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 12 agosto 2020, n. 403, , recante “*Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator*” e il successivo Avviso pubblico per “*l’assegnazione ed erogazione del contributo teorico per il ristoro di agenzie di viaggi e tour operator a seguito delle misure di contenimento da Covid-19*” del 15 settembre 2020, rep. 35;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 5 ottobre 2020, n. 441, recante “*Ulteriori disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio e tour operator*”;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, che ha incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del fondo di cui al già citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO, in particolare, l’articolo 6-bis, commi 3 e 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 2 novembre 2020, recante “*Riparto delle risorse del Fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come*



incrementato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, destinate ad agenzie di viaggio e tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici”;

VISTO il decreto del Direttore generale del Turismo 9 novembre 2020, n. 87, con cui è stata disposta l'ammissione ai contributi relativi al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e il successivo decreto del 9 dicembre 2020, n. 176 con cui a seguito delle verifiche e delle integrazioni effettuate, sono stati pubblicati i nuovi allegati con l'elenco dei beneficiari;

VISTA la decisione C(2020) 8760 final del 4 dicembre 2020, con cui è stato autorizzato l'aiuto di Stato SA 59755 nell'ambito della sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e la successiva decisione C(2021) 2348 final del 29 marzo 2021, con la quale la Commissione europea ha integrato la decisione C(2020) 8760 final del 4 dicembre 2020, autorizzando l'aiuto SA 62356;

VISTO il decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, , recante “*Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziare per gli anni 2021 e 2020 sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici, ad imprese di trasporto turistico mediante bus scoperti, ad imprese turistico-ricettive nonché ad agenzie di animazione per feste e villaggi turistici*” e, in particolare, l'articolo 3, comma 9;

VISTO l'Avviso pubblico 30 settembre 2021, prot. SG/546, con cui è stata indetta la procedura per l'assegnazione ed erogazione di contributi pari ad euro 32 milioni destinati al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro del turismo 24 agosto 2021, prot. SG/243 e il successivo decreto del Direttore della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo del 13 dicembre 2021, n. 3267, di assegnazione dei contributi pari ad euro € 31.985.521,32;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo, 14 dicembre 2021, n. 3365, di assegnazione dei contributi destinati al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro del turismo 24 agosto 2021, prot. SG/243 e il successivo decreto del 17 dicembre 2021 di ulteriore assegnazione di contributi destinati al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator;

VISTA la decisione C(2021) 6771 final del 15 settembre 2021 con la quale la Commissione europea ha autorizzato nell'ambito della sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» la concessione dei contributi destinati al ristoro delle imprese turistico-ricettive, a valere sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO l'Avviso pubblico 8 ottobre 2021, prot. 594/SG, con cui è stata indetta la procedura per l'assegnazione ed erogazione di contributi pari ad euro 50 milioni destinati al ristoro delle imprese turistico-ricettive, a valere sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del



2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo del 23 novembre 2021, prot. 2017, che assegna ai beneficiari di cui all'Allegato I il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministro del turismo 24 agosto 2021, prot. SG/243 a seguito delle istanze pervenute secondo le modalità e le tempistiche di cui all'Avviso pubblico 8 ottobre 2021, prot. 594/SG e agli adempimenti di legge conclusi in materia di aiuti di Stato;

VISTO l'Avviso pubblico 30 settembre 2021, prot. SG/549, con cui è stata indetta la procedura per l'assegnazione ed erogazione di contributi pari ad euro 10 milioni, destinati al ristoro di agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, a valere sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'articolo 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo del 16 novembre 2021, prot. n. 1543, che assegna il contributo destinato al ristoro delle perdite subite da agenzie di animazione per feste e villaggi turistici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto del Ministro del turismo 24 agosto 2021, prot. SG/243 a seguito delle istanze pervenute secondo le modalità e le tempistiche di cui a seguito dell'Avviso n. 549/SG del 30 settembre 2021 e agli adempimenti di legge conclusi in materia di aiuti di Stato;

VISTA la decisione C(2021) 9662 final del 15 dicembre 2021, con cui è stato autorizzato l'aiuto di Stato SA 100722 nell'ambito della sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 3 agosto 2020, recante "*Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, destinata al ristoro degli operatori nel settore delle fiere e dei congressi*", che ha destinato una quota, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui al citato art. 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al ristoro delle perdite subite dagli operatori a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di fiere e di congressi in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il decreto del Direttore Generale Turismo 5 ottobre 2020, rep. 56, recante Avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di operatori nel settore delle fiere e dei congressi a seguito delle misure di contenimento da COVID-19, con cui sono stati resi noti i termini e le modalità di presentazione delle domande ai sensi del D.M. 3 agosto 2020;

VISTO il decreto del Direttore Generale Turismo 4 dicembre 2020, rep. 172, con cui è stata disposta l'ammissione ai contributi relativi al Fondo istituito ai sensi dell'art. 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e l'aggiornamento di cui al decreto 22 dicembre 2020, rep. 196;



VISTA la decisione C(2020) 9434 final del 17 dicembre 2020, con cui è stato autorizzato l'aiuto di Stato SA 59992 nell'ambito della sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

VISTO il decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 1004, recante "*Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate a fiere e congressi, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziata per l'anno 2020 sul fondo istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per l'anno 2021 sul fondo istituito dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69*";

VISTO l'Avviso pubblico del 5 agosto 2021, prot. 196, con cui è stata indetta la procedura per l'assegnazione ed erogazione di contributi pari a euro 450 milioni destinati al ristoro delle perdite del settore delle fiere e congressi a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19 ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 24 giugno 2021, prot. 1004, nonché i successivi decreti del Direttore Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo del 16 dicembre 2021, prot. 3529/21, del 23 dicembre 2021, prot. 3866/21, e del 28 dicembre 2021, prot. 4042/21 di assegnazione dei contributi;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo del 21 gennaio 2022, prot. 1052/22, di rettifica del contributo del citato decreto di assegnazione del 16 dicembre 2021 prot. 3529/21;

VISTO l'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*";

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 marzo 2022, n. 3934/22, recante "*Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, a favore di strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta ai sensi dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*";

VISTA la decisione C(2022) 3178 final del 11 maggio 2022, con cui è stato autorizzato l'aiuto di Stato SA 102137 nell'ambito della sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

VISTO l'Avviso pubblico del 10 giugno 2022, prot. 7527/22, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 3934 del 17 marzo 2022, recante "*Modalità applicative per l'accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*", nonché il successive decreto del Direttore Generale della valorizzazione e della



promozione turistica del 28 giugno 2022, prot. 8270/22, con cui è autorizzata la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12 a 1.697 soggetti;

VISTI i decreti di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per le strutture ricettive prot. 15315/22 del 21 novembre 2022, prot. 16718/22 del 1° dicembre 2022, prot. 18532/22 del 15 dicembre 2022 e prot. 1455/23 del 25 gennaio 2023 e tenuto conto che quest'ultimo decreto rinvia a successivi decreti direttoriali ulteriori autorizzazioni alla fruizione delle agevolazioni all'esito delle verifiche tuttora in corso;

VISTO il decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. n. SG / 224, recante “*Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziata per l'anno 2020 sul Fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176*”;

VISTO l'Avviso pubblico del 30 settembre 2021, prot. SG/547, con cui è stata indetta la procedura per l'assegnazione ed erogazione di contributi pari ad euro 2 milioni, destinati al ristoro delle perdite subite nell'anno 2020 dagli Enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. SG/224 e il successivo decreto del Direttore Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo, 16 novembre 2021, n. 1474, di assegnazione dei contributi;

VISTA la decisione C(2021) 9685 final del 15 dicembre 2021, con cui è stato autorizzato l'aiuto di Stato SA 100724 nell'ambito della sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che definiscono la disciplina in materia di aiuti di Stato;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modificazioni e, in particolare, la sezione 3.1 – “*Aiuti di importo limitato*” del citato Quadro temporaneo;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 595 e 596, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti disposizioni in materia di aiuti di stato erogati a sostegno del comparto turistico, e della loro cumulabilità con altri aiuti autorizzati ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione C(2020) 1863 della Commissione, del 19 marzo 2020;

VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 597, 598 e 599, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recanti disposizioni in materia di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante al beneficiario;



RITENUTO di procedere, in attuazione dell'art. 1, comma 600, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla definizione delle modalità di monitoraggio e recupero degli aiuti di Stato corrisposti in eccedenza dei massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19»

DECRETA

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto definisce le modalità di attuazione dei commi da 595 a 599 dell'art. 1 della legge del 29 dicembre 2022 n. 197, ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, per il recupero degli aiuti di Stato corrisposti in eccedenza rispetto ai massimali indicati nella citata Comunicazione, previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b) articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- c) articolo 6-bis, commi 3 e 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Articolo 2

(Modalità di applicazione dei limiti della sezione 3.1 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni)

1. Gli aiuti indicati all'articolo 1 del presente decreto sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021 e pari a 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.

2. Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui al comma 1 rileva la data in cui l'aiuto è stato concesso al beneficiario, con riferimento alle specifiche decisioni di autorizzazione da parte della Commissione europea.



3. L'importo eccedente il massimale, con applicazione degli interessi da recupero, può essere scomputato dalle successive soglie previste per la sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19» ai sensi delle Comunicazioni della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 e C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021.

Articolo 3

(Autocertificazione per gli aiuti della sezione 3.1 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni)

1. Al fine di consentire al Ministero del turismo, in raccordo con i competenti enti impositori, la verifica del rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti in eccesso, i soggetti beneficiari degli aiuti indicati all'articolo 1 presentano al Ministero del turismo un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano l'importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.

2. Ai fini del rispetto dei massimali di cui all'articolo 2 del presente decreto, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di «impresa unica» utilizzata in materia di aiuti di Stato.

3. L'autocertificazione di cui al precedente comma 1 deve essere presentata entro il 31 dicembre 2023.

4. Con successivo provvedimento del Ministero del turismo sono individuati il contenuto e le modalità tecniche di trasmissione dell'autocertificazione di cui al presente articolo.

Articolo 4

(Modalità di recupero degli aiuti di Stato corrisposti in eccedenza)

1. In caso di superamento dei massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni, richiamati al comma 1 dell'articolo 2, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, entro la data del 30 giugno 2024, unitamente agli interessi di recupero calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione europea del 21 aprile 2004 e senza applicazione di sanzioni. Con il provvedimento del Ministero



del turismo di cui al precedente articolo 3, comma 4, sono definite anche le modalità operative per procedere alla restituzione volontaria dell'importo dell'aiuto eccedente i predetti massimali.

2. In caso di mancata restituzione volontaria, l'importo delle somme di cui al comma 1 è detratto, senza applicazione di sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 dagli aiuti di Stato di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, successivamente ricevuti ovvero successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall'impresa. A tale ammontare sono sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

3. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato dal beneficiario entro la data del 31 gennaio 2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell'integrale restituzione. In caso di mancata restituzione si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, previo accertamento da parte del Ministero del turismo.

Articolo 5 **(Disposizione finale)**

1. Il Ministero del turismo interviene sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato per la rettifica degli aiuti di cui all'articolo 1 che risultano registrati e che sono stati oggetto di restituzione da parte del soggetto beneficiario.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il Ministro del turismo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

